

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2009, proposto da: xxxxx, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Schera e Luca Guglielmotto, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Torino, corso Francia, 68;

contro

la Questura di Novara, in persona del Questore pro tempore;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Questore della Provincia di Novara, emesso in data 29.04.2009 e notificato al ricorrente in data 14.09.2009, con il quale era disposto il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domicilia in Torino, corso Stati Uniti, 45;

Vista la memoria difensiva prodotta dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17/02/2010 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. xxxxx, di cittadinanza tunisina, ha impugnato il provvedimento Div. P.A.S.- Cat. A11/09/Imm., n. 121/09, del 29 aprile 2009, con il quale il Questore della Provincia di Novara ha decretato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con contestuale intimazione ad abbandonare il territorio nazionale entro 15 giorni lavorativi dalla notifica, chiedendone l'annullamento previa sospensiva;

che, come riferito dal provvedimento oggetto di gravame, il ricorrente aveva allegato alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno "fittizia documentazione attestante il reddito percepito, in quanto, da successivi accertamenti negli archivi Tributarî dell'Agenzia delle Entrate, il reddito di riferimento risultava inesistente perché mai dichiarato", con la precisazione che "tale documentazione contabile veniva presentata al fine di trarre il vantaggio del rinnovo del permesso di soggiorno, tentando così di raggirare la Pubblica Amministrazione";

che il Questore aggiunge anche che "agli atti di questo ufficio il cittadino straniero si è trattenuto sul Territorio dello Stato per più di due anni senza instaurare un rapporto di lavoro e senza percepire redditi derivanti da fonti lecite utili al proprio sostentamento";

che, di seguito, il provvedimento conclude nel senso "che il permesso di soggiorno non può essere rilasciato e/o rinnovato a colui che contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, vertendosi in ipotesi tassativa di rifiuto del titolo, come espressamente previsto dai commi 5 e 8 bis dell'art. 5 del T.U. sull'Immigrazione", con conclusivo richiamo agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286 del 1998;

che, avverso tale provvedimento, il ricorrente deduce un unico motivo di gravame, rubricato: "Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria di illogicità e contraddittorietà della motivazione. Violazione di legge con riferimento all'art. 4 comma 3 D.L.vo 286/98";

che, secondo il ricorrente, dalla documentazione che egli produce in giudizio (fatture attestati una collaborazione lavorativa con alcune ditte) sarebbe "palese il reale svolgimento da parte del ricorrente di una lecita attività lavorativa", essendogli "unicamente imputabile" il fatto di "non avere inoltrato i modelli unici relativi ai periodi contestati";

che - come il ricorrente precisa - egli "si era avvalso dell'ausilio della consulente xxxxx per la redazione dei modelli 730 e 740", consulente che però "non provvedeva mai a versare i suddetti tributi trattenendo ad uso personale tutte le somme" e che, per tale comportamento, "attualmente è indagata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara";

che il ricorrente sottolinea che a lui, viceversa, "non sia stato mosso alcun rilievo di ordine penale", circostanza che sarebbe "prova ulteriore della buona fede del ricorrente, il quale era del tutto ignaro della condotta truffaldina posta in essere dalla Sig.ra BBB";

che, secondo il ricorrente, "il mancato inoltro della dichiarazione dei redditi quindi non rientra tra le condizioni ostative al rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, costituendo al più e unicamente una violazione di natura fiscale";

che si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, depositando documenti e concludendo per il rigetto del ricorso "in quanto infondato", senza tuttavia illustrare alcuna argomentazione difensiva;

che tra i documenti presentati dall'Avvocatura vi è anche una relazione sui fatti di causa, predisposta dalla Questura di Novara;

che in prossimità della camera di consiglio per la discussione dell'incidente cautelare il ricorrente ha depositato una memoria, rispondendo alle "controdeduzioni" svolte nella relazione dalla Questura di Novara;

Considerato che, come ha efficacemente illustrato l'amministrazione resistente nel rapporto depositato dall'Avvocatura in data 9 gennaio 2010, la falsità nella presentazione dei documenti a corredo della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno - nonostante sia tuttora pendente il relativo procedimento penale a carico della sig.ra xxxxx, titolare dello studio di consulenza al quale il ricorrente si era rivolto - è risultata del tutto certa, come è dimostrato dai riscontri pervenuti sia dalla Guardia di Finanza sia dall'Agenzia delle Entrate;

che, infatti, in base all'attività di indagine espletata dalla Guardia di Finanza negli archivi dell'Agenzia delle Entrate, l'amministrazione resistente ha potuto verificare che la documentazione contabile allegata all'istanza era fondata su "dati alterati" perché riportava "dichiarazioni su proventi che in realtà non erano mai stati realizzate", potendo così "affermare con certezza che i documenti presentati a sostegno della domanda sono falsi, in quanto attestano delle dichiarazioni di reddito mai effettuate o presentate presso l'Agenzia delle Entrate";

che, conseguentemente, può dirsi accertato, in punto di fatto, l'accadimento storico della commessa falsità, in quanto la veridicità del "bilancino" allegato all'istanza di permesso di soggiorno (ed attestante, per l'anno 2007, la situazione contabile dell'attività imprenditoriale gestita dal ricorrente) è stata smentita sia dai riscontri provenienti dall'Agenzia delle Entrate, sia dal modello unico 2008 che lo stesso ricorrente ha fatto pervenire all'amministrazione in data 3 giugno 2009, attestante, per l'anno 2007, un reddito d'impresa negativo;

che, in base a questi rilievi, emerge la manifesta infondatezza del ricorso;

che, infatti, in base al combinato disposto degli artt. 5, comma 5, e 4, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non poteva essere escluso dall'amministrazione procedente (cfr. i recenti precedenti di questa Sezione, tra i quali, ex multis, sentt. nn. 1426, 1431, 1691 e 1697 del 2009);

che a norma dell'art. 5, comma 5, cit. il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere rifiutato "quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato", con richiamo a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, cit. in tema di ingresso nel territorio dello Stato;

che, a norma della disposizione così richiamata, "La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda";

che, conseguentemente, dal combinato disposto delle due norme si ricava che, allorché la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è corredata da documentazione falsa, essa è addirittura "inammissibile" e, comunque, deve essere respinta, così come accade per la domanda di visto in analoghe condizioni;

che, d'altra parte, tale ricostruzione trova indiretta conferma anche da quanto è disposto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, a norma del quale il rinnovo del permesso di soggiorno "è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico", condizioni tra le quali sicuramente rientra la genuinità della documentazione presentata a corredo della domanda;

che, pertanto, non ricorre né l'ipotesi di eccesso di potere lamentata dal ricorrente, in quanto l'amministrazione ha invece compiuto un'esauriente attività istruttoria che è ripercorsa nella motivazione, né l'ipotesi di violazione di legge (con riferimento all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998), posto che, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, il provvedimento impugnato ha correttamente concluso circa l'insussistenza di un reddito derivante da fonti lecite;

che, pertanto, il presente ricorso può essere deciso, essendo state sentite sul punto le parti costituite, con sentenza succintamente motivata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 21, comma 10, della legge n. 1034 del 1971;

che le spese del giudizio seguono l'ordinaria regola della soccombenza e sono equitativamente da liquidarsi in euro 1.000,00 (mille/00);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, definitivamente pronunciando con sentenza succintamente motivata,

Respinge

il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17/02/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario

Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO